

D.A. n. 371

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
L'ASSESSORE ALL'ENERGIA E AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 recante disposizione per l'Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- VISTO l'art. 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- VISTO il D.A. n.112/GAB del 22 ottobre 2009, a firma dell'Assessore Regionale dell'Industria di concerto con il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il quale la Società Nuove Energie s.r.l., con sede legale nel Comune di Porto Empedocle, Via Gioeni n.63, è stata autorizzata a costruire ed a esercire un terminale di ricezione e rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (G.N.L.) nel comune di Porto Empedocle, della capacità nominale di 8 miliardi m³/anno, in grado di ricevere navi metaniere di capacità fino a 155.000 m³, comprese le relative opere marittime portuali ed il gasdotto di collegamento alla Rete nazionale di gasdotti;
- VISTO in particolare l'art.7 del D.A. n.112/GAB del 22 ottobre 2009 che prevede che *"La Società Nuove Energie s.r.l. dovrà avviare i lavori per la costruzione del terminale di rigassificazione ... entro sei (6) mesi dalla consegna delle aree demaniali ed ultimati entro i successivi sessanta (60) mesi. ... Eventuali proroghe dovranno essere richieste con congruo anticipo all'Assessorato Regionale dell'Industria che, valutate le motivazioni addotte, si riserverà di provvedere"*;
- VISTA la nota di comunicazione di avvio lavori della Società Nuove Energie s.r.l. del 03 novembre 2010, protocollo in ingresso n.8698 dell'8/11/2010 e che pertanto il termine per la conclusione dei lavori, iniziati il 6 novembre 2010, era previsto per la data del 6 novembre 2015;
- CONSIDERATO che a seguito della Sentenza del TAR Lazio di annullamento del D.A. n.112/GAB del 22 ottobre 2009 e della successiva Sentenza del Consiglio di Stato del 19 luglio 2011, che ha ribaltato il pronunciamento di 1° grado, si è avuto un periodo di sospensione dei lavori pari a 217 giorni;
- PRESO ATTO che a seguito di tale periodo di sospensione dei lavori il nuovo termine per la conclusione dei lavori è stato ricalcolato alla data del 10 giugno 2016;
- VISTA l'istanza del 23.12.2015, acquisita al protocollo del Dipartimento Energia il 04 gennaio 2016 al n.31, con la quale, ai sensi del sopracitato art.7 del D.A. n.112/GAB del 22 ottobre 2009, la

Società Nuove Energie s.r.l. ha chiesto una proroga di 58 mesi del termine di ultimazione dei lavori, a decorrere dalla data di scadenza già prevista del 10 giugno 2016;

VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l'importo di € 181,00 effettuato in data 14.04.2016 e trasmesso con nota del 14.04.2016 assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n°15987 del 22.04.2016;

VISTO l'Atto di adesione della Società ad osservare gli obblighi di cui all'art. 3 del *Protocollo di legalità* del 23/5/2011, sottoscritto in data 14.04.2016 e trasmesso con nota del 14.04.2016 assunta al protocollo di questo Dipartimento n°15987 del 22.04.2016;

CONSIDERATO che l'Atto di adesione di cui sopra integra e sostituisce l'adempimento nei confronti della Regione Siciliana di cui all'Art.18 del D.A. n.112/GAB del 22 ottobre 2009;

VISTO il patto di integrità, che fa parte integrante e sostanziale del presente Decreto, stipulato tra il Dipartimento Regionale dell'Energia e la Società Nuove Energie s.r.l., sottoscritto da quest'ultima in data 14.04.2016 e trasmesso con nota del 14.04.2016 assunta al protocollo del Dipartimento Energia al n°15987 del 22.04.2016, con il quale le parti si impegnano a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione e antimafia;

VISTA la dichiarazione della Società Nuove Energie s.r.l. la quale, essendo posseduta al 100% da Enel Trade S.p.A. a sua volta posseduta da Enel S.p.A. partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, appartiene alla categoria dei soggetti di cui all'art. 83, comma 1, del D. Legs 6 settembre 2011 n.159 ed è pertanto esente dalla presentazione della documentazione antimafia secondo quanto previsto dal comma 3, lett. a) e b) del medesimo articolo;

CONSIDERATE le motivazioni addotte dalla Società connesse al contesto di incertezza legato agli atti emanati nel tempo dall'Autorità Giudiziaria e Amministrativa che hanno avuto ripercussioni sull'operatività del cantiere, sui programmi di realizzazione dell'infrastruttura, sugli accordi commerciali precedentemente sottoscritti con fornitori e appaltatori;

CONSIDERATI i fatti sopravvenuti, anche di natura economica estranei alla volontà della Società, la mole dell'opera da realizzare e le sue caratteristiche tecnico-costruttive e che i lavori non hanno potuto avere naturale conclusione entro i termini originariamente previsti anche per le citate iniziative dell'Autorità Giudiziaria;

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie dalle quali si evince che può essere accordata una proroga di 54 mesi a partire dal 10 giugno 2016, e che pertanto il nuovo termine per la conclusione dei lavori è prorogato alla data del 10 dicembre 2020;

CONSIDERATO che non sono previste modifiche al progetto approvato e che non si riscontrano mutamenti delle situazioni di fatto che hanno motivato l'autorizzazione originaria e in particolare nel Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (P.E.A.R.S.) approvato con D.P.R. del 9 marzo 2009, secondo cui il ricorso al gas naturale costituisce un mezzo concreto di limitazione delle emissioni di gas climalteranti in termini di quantità fisiche di CO₂ equivalente;

CONSIDERATO che rimane inalterata la valutazione dell'interesse pubblico esistente all'atto del rilascio dell'autorizzazione originaria di garantire fonti di approvvigionamento di gas diversificate da quelle che oggi legano la Repubblica Italiana a pochissimi produttori operanti a livello internazionale;

RITENUTO di poter provvedere al rilascio a favore della Società Nuove Energie s.r.l., della richiesta proroga del termine di conclusione dei lavori, anche in quanto pienamente

rispondente agli obiettivi generali e strategici di politica energetica regionale richiamati dalle disposizioni di legge sopra menzionate e dal Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (P.E.A.R.S.) adottato con D.P.R. 9 marzo 2009;


DECRETA

- Art.1) Il termine per la conclusione dei lavori di cui all'art.7 del D.A. n.112/GAB del 22 ottobre 2009, con il quale la Società Nuove Energie s.r.l. con sede legale nel comune di Porto Empedocle, Via Gioeni n.63, è stata autorizzata a costruire ed a esercire un terminale di ricezione e rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (G.N.L.) da ubicare nel Comune di Porto Empedocle, è prorogato di mesi 54 (cinquantaquattro) a far data dal 10 giugno 2016, per cui i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 10 dicembre 2020.
- Art.2) La presente proroga potrà essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento.
- Art.2) Restano confermate a carico della Società tutte le prescrizioni, clausole e condizioni contenute nel D.A. n.112/GAB del 22 ottobre 2009.
- Art.3) La Società Nuove Energie s.r.l. è tenuta alla registrazione del presente decreto presso la competente Agenzia delle Entrate da comprovare mediante annotazione sul decreto stesso che dovrà essere restituito in originale al Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 3°- unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. n.445/2000, di piena accettazione delle clausole e condizioni previste e richiamate nel presente decreto.
- Art.4) La Società Nuove Energie s.r.l. è tenuta a curare per estratto la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art.4) Il presente decreto verrà pubblicato, ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n.33, per esteso sul sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art.5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente o, in alternativa, ricorso straordinario avanti al Presidente della Regione Siciliana, nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo addì 17 GIU. 2016


Il Dirigente responsabile dell'U.O.3/1

(Ing. Domenico Ripa)



Il Dirigente responsabile del Servizio 3

(Ing. Alberto Tinnirello)



L'Assessore Regionale all'Energia
e ai Servizi di Pubblica Utilità
(Dott.ssa Vania Contrafatto)





Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

PATTO DI INTEGRITÀ

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012

Parte integrante e sostanziale del D. A. n.° 371 del 17 GIU. 2016 avente ad oggetto:

A.U. alla realizzazione di un impianto di ricezione rigassificazione di 8 miliardi di m³/anno, nel comune di Porto Empedocle (AG), nell'area demaniale a destinazione industriale a est del porto.

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., Dipartimento regionale dell'Energia e la Società Nuove Energie S.r.l. (di seguito "Società"), con sede legale in Porto Empedocle prov. AG), Via Gioeni n. 63, C.F. e partita IVA 04002520874, iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento n. 04002520874 (No. R.E.A.: AG-190410), in persona di Luigi Santilli, nato a Campobasso C.F. SNTLGU69C09B519P il 9/3/1969, in qualità di Amministratore Delegato, munito dei relativi poteri.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti; nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche; per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi (o già in possesso di provvedimenti autorizzativi), abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata; un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela- tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto:

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia e della Società interessata al rilascio di provvedimento autorizzativo di cui sopra a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3


La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

Art. 4

La Società si impegna a:

- 1) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- 2) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati

- all'impresa da rapporti professionali;
- 3) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
 - 4) richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette "forniture e servizi sensibili" ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
 - 5) approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al suindicato articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; e non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
 - 6) comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che, nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso, non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
 - 7) effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
 - 8) comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - 9) inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;
 - 10) inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure



abilitata oppure concessa, apposita clausola che preveda i) l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2011 e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che preveda altresì che ii) le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia revocherà il provvedimento de quo di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA _____



The stamp is circular and contains the text: "REGIONE SICILIANA", "ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA", "DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA", and "VIA ...". A handwritten signature is written over the stamp.

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE _____

Il sottoscritto 20191 SANTICCI, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

ROSA, li 14/04/2016

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE _____



A handwritten signature.